

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 28 novembre 2002.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ascierio, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Patarino, Pecorella, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rava, Rizzi, Rizzo, Soro, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Paoletti Tangheroni, Patarino, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rizzo, Soro, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora,

Selva, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Disposizioni per la completa armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3425);

PISICCHIO: « Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rielegibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali » (3426);

CRAZI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (3427);

CATANOSO ed altri: « Disposizioni concernenti l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime dei reati » (3428);

D'AGRÒ: « Disposizioni per favorire la libera concorrenza tra le imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti a gas » (3429);

LOSURDO ed altri: « Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tasso alcolemico del conducente » (3430);

MANTINI: « Disposizioni per l'attuazione del principio della ragionevole durata e del giusto processo in materia penale » (3431);

CANNELLA e CRISTALDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla "Missione Arcobaleno" » (3432);

DELL'ANNA: « Equipollenza tra i diplomati di assistente sociale e la laurea in scienze del servizio sociale e tra la laurea in servizio sociale e la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali » (3433);

RICCIOTTI: « Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale » (3434).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Lainati ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

GRILLINI ed altri: « Disposizioni in materia di istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e di possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio » (2982).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

COLA: « Delega al Governo per la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale » (3322) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

BATTAGLIA e GIACCO: « Modifica all'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di revisione della invalidità pensionabile » (3230) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ROSITANI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di individuazione dei medici competenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori » (2729) *Parere delle Commissioni I, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

BRESSA ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (3372) *Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione controllo enti — con lettera in data 25 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente « C.A. Nallino » (IPO) per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 117).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissioni (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali — con lettera in data 25 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale n. 272002, concernente lo stato di applicazione in Italia del regolamento 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali, nonché all'organizzazione di un sistema di informazione nel settore.

Questa documentazione sarà, trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 20 novembre 2002, ha trasmesso una seconda nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MONTECCHI ed altri n. 9/1984/20, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente l'autonomia e le competenze delle regioni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 89637 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla III Commissione (Affari esteri).

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 129215 — *alla X Commissione (Attività produttive).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 10 ottobre 2002, un decreto in data 14 ottobre 2002 e due decreti in data 21 ottobre 2002 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

due decreti in data 15 novembre 2002 ed un decreto in data 14 novembre 2002 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri);*

tre decreti del 15 novembre 2002 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

sei decreti del 10 maggio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 4 novembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

due decreti in data 15 novembre 2002 del ministro dell'ambiente e del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto del 6 maggio 2002, un decreto del 14 maggio 2002, un decreto del 5 luglio 2002, due decreti del 26 settembre 2002 ed un decreto del 25 ottobre 2002 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto dell'11 giugno 2002 ed un decreto del 17 giugno 2002 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale del Molise, con lettera in data 26 novembre 2002, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 26 novembre 2002, per sostenere l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato previsto dall'articolo 22 del disegno di legge n. 2031-*bis*-B, concernente « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con lettera in data 25 novembre 2002, ha trasmesso la rela-

zione sull'attività svolta dal comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, aggiornata al novembre 2002, comprensiva di uno studio elaborato allo scopo di monitorare la presenza del fenomeno del « pizzo » sul territorio nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 22 novembre 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Montecompatri (Roma), Bova Marina (Reggio Calabria), Cosoleto (Reggio Calabria), Arpaiese (Benevento), Sorbo Serpico (Avellino), Pietradefusi (Avellino).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro al professor Carlo PINZANI, che è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Sergio FIORINI, Umberto POGGI, Loris ROSSETTI, Claudio BUCCI, Villiam VER-

NAZZA, Gioacchino PEDRAZZOLI, Augusto BOGGIANO, Paolo TONGIORGI, Roberto ANTONIETTI, Giuliano CERVI, Pietro SALATTI e Gino MASINI a componenti del Consiglio direttivo dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come

sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2003 (160).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 dicembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 776 — INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (2579) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 296-1510-2316

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La Federazione italiana sport invernali, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, comunica alle regioni l'elenco dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6. »

15. 01. Governo.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.21 Di Teodoro, 3.25 Nigra, 22.2 Boato, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Bressa, 2.04 Marone, 14.01 Gazzara, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 22.1 Zeller, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « corrispondente riduzione » siano aggiunte le seguenti: « delle proiezioni »; le parole: « 2003-2005 » siano sostituite dalle seguenti: « 2002-2004 »; le parole: « per l'anno 2003 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2004 »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 14.6 e 14.7 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

sull'emendamento 21.1 del Governo, in quanto formalmente non conforme alla vigente legislazione contabile;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo non compresi nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma.

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo

alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attingono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presi-

denza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

Sopprimerlo.

*1. 1. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Marone.

Sopprimerlo.

***1. 10.** Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Programma annuale di riordino normativo*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge annuale di semplificazione e riordino normativo che definisce gli indirizzi, i criteri, le modalità e i settori organici di intervento per il riordino e la semplificazione del sistema normativo ».

2. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di riordino normativo, che consiste in una relazione sullo stato di attuazione del processo di riordino normativo svolto nell'anno precedente e in un programma per l'anno successivo.

3. Il programma annuale di riordino normativo è adottato previa consultazione del Consiglio di Stato. Il Governo, oltre ad affidare direttamente al Consiglio di Stato l'attuazione di parti del programma di riordino normativo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, può concordare con questo ulteriori modalità di collaborazione anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti ovvero consentendo al Consiglio di Stato di avvalersi di esperti in specifiche discipline individuate nel programma.

4. Il riordino normativo avviene mediante la redazione di testi unici ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal comma 5 del presente articolo, ovvero mediante specifica delega per il riordino sostanziale del settore.

5. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

« *d*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

sistemica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d-bis) adeguamento della disciplina del settore, anche alla luce delle modifiche apportate in altri settori, della normativa internazionale e comunitaria, delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee e del diritto vivente quale desunto dalla giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori;

d-ter) verifica della necessità di una regolazione del settore e abrogazione della normativa che sia in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario ovvero che non risulti più rispondente alle finalità e ai principi generali rinvenibili nella disciplina del settore;

d-quater) verifica, anche attraverso l'analisi dell'impatto della regolazione, dell'efficacia, della convenienza e della economicità di una regolazione e abrogazione della normativa che comporti per i cittadini, per le imprese o per la pubblica amministrazione, costi manifestamente più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolazione da parte degli interessati;

d-quinques) abrogazione della normativa che prevede una disciplina di ingiustificata deroga rispetto alla disciplina generale del settore;

d-sexies) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;

d-septies) adeguamento della disciplina di settore ai principi di riordino delle funzioni delle amministrazioni pubbliche di cui ai decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sulla base di criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, con particolare attenzione all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all'in-

terno delle amministrazioni sia fra di esse, fra organi amministrativi ed organi tecnici, anche unificando funzioni affini di uffici esistenti;

d-octies) applicazione dei criteri e principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ».

6. In sede di pubblicazione del testo unico vengono ripubblicati, contestualmente, anche i regolamenti ministeriali, le circolari non abrogate ed eventualmente la normativa comunitaria, almeno negli estremi, riguardanti il medesimo settore, con esclusiva funzione ricognitiva, allo scopo di rendere più chiaro il complesso della disciplina della materia.

7. Nel procedere al riordino normativo di un settore organico si provvede, preliminarmente, alla revisione e alla ridefinizione delle esistenti funzioni di regolazione e di amministrazione, verificando se ancora sussiste la necessità di regolare quel settore e in quale misura.

8. Il testo unico procede, poi, alla specifica indicazione delle norme vigenti nel settore organico oggetto del riordino normativo e di quelle disciplinanti materie contigue o affini, anche se non inserite nel testo unico. Si provvede, poi, alla ricognizione della disciplina vigente nel settore organico e nelle materie contigue o affini, procedendo alla redazione del testo unico secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo, comma 3, della presente legge.

9. La normativa di riferimento ove non inserita esplicitamente nel testo unico, è automaticamente abrogata al momento della entrata in vigore dello stesso.

10. Le disposizioni recanti la delegificazione di materie si intendono abrogate, sospese o comunque modificate solo se la legge successiva dispone esplicitamente in tal senso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

11. Le norme di rango primario che dispongono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione,

anche implicita o indiretta, di disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di altre leggi che dispongono la delegificazione contenute in un regolamento di delegificazione o in un testo unico, possono essere successivamente modificate o abrogate da una successiva disposizione regolamentare salvo che le stesse norme primarie non dispongano diversamente in modo espresso.

12. I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l'innalzamento del livello di fonte normativa dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornire adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico normativa, nonché nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modificare il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione.

13. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un testo unico devono fornire adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

14. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se

l'aggiornamento del testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

15. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi ».

16. I testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni di rango primario del settore riordinato da cui si desumono i principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

17. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

18. Al fine di uniformare su base nazionale i criteri di riordino delle leggi regionali, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con

i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

19. Le singole autorità amministrative, anche indipendenti, cui la normativa affidi funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

20. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

1. 2. Leoni, Bressa, Boato, Marone, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è soppresso.

1. 11. Mascia.

Al comma 1, capoverso « ART. 20 », sopprimere i commi da 1 a 8.

1. 12. Mascia.

Al comma 1, capoverso « ART. 20 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni.

1. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, lettera d), sostituire la parola: eliminazione con la seguente: semplificazione.

- 1. 4.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, sopprimere le lettere e), f), h) ed l).

- 1. 13.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, sopprimere la lettera e).

- 1. 5.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, sopprimere la lettera f).

- 1. 7.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, lettera h), sopprimere le parole: anche privati,

- 1. 8.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: anche riordinando fino alla fine della lettera.

- 1. 14.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 4, lettera e), sopprimere le parole: e di controllo.

- 1. 6.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 4, lettera e), sostituire la parola: adottati con la parola: respinti.

- 1. 15.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 5, sostituire la parola: 45, con la seguente: 60.

- 1. 30.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: possono essere comunque emanati con le seguenti: si intendono respinti.

- 1. 16.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 7, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 17.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 8, sopprimere le lettere a) e c).

- 1. 18.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 8, lettera e), sopprimere le parole: , anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio.

- 1. 19.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», sopprimere il comma 9.

- 1. 20.** Mascia.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 21.** Mascia.